

Delibera n. 40 del 6.08.2015

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Testo Coordinato del Regolamento IUC- Sezione T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili)

All. n. 3 emendamenti, parere Collegio dei Revisori dei Conti, deliberazione di G.M. n. 374 dell'11 giugno 2015)

L'anno duemilaquindici il giorno 6 del mese di agosto nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA. Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoclenati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

### SINDACO


de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) CAIAZZO TERESA
- 6) CAPASSO ELPIDIO
- 7) CASTIELLO GENNARO
- 8) COCCIA ELENA
- 9) CROCETTA ANTONIO
- 10) ESPOSITO ANIELLO
- 11) ESPOSITO GENNARO
- 12) ESPOSITO LUIGI
- 13) FELLICO ANTONIO
- 14) FIOLA CIRO
- 15) FORMISANO GIOVANNI
- 16) FREZZA FULVIO
- 17) GALLOTTO VINCENZO
- 18) GRIMALDI AMODIO
- 19) GUANGI SALVATORE
- 20) IANNELLO CARLO
- 21) IZZI ELIO
- 22) LANZOTTI STANISLAO
- 23) LEBRO DAVID
- 24) LETTIERI GIOVANNI

P
Assente
P
P
Assente
P
P
P
P
P
Assente
Assente
P
P
Assente
P
P
Assente
Assente
P
Assente
P
Assente
P
Assente
P
Assente

- 25) LORENZI MARIA
- 26) LUONGO ANTONIO
- 27) MADONNA SALVATORE
- 28) MANSUETO MARCO
- 29) MARINO SIMONETTA
- 30) MAURINO ARNALDO
- 31) MOLISSO SIMONA
- 32) MORETTO VINCENZO
- 33) MUNDO GABRIELE
- 34) NONNO MARCO
- 35) PACE SALVATORE
- 36) PALMIERI DOMENICO
- 37) PARISI SALVATORE
- 38) PASQUINO RAIMONDO
- 39) RINALDI PIETRO
- 40) RUSSO MARCO
- 41) SANTORO ANDREA
- 42) SCHIANO CARMINE
- 43) SGAMBATI CARMINE
- 44) TRONCONE GAETANO
- 45) VARRIALE VINCENZO
- 46) VASQUEZ VITTORIO
- 47) VERNETTI FRANCESCO
- 48) ZIMBALDI LUIGI

P
P
Assente
Assente
P
P
Assente
P
Assente
P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P



**Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino**

**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dr Gaetano Virtuoso**

**E' presente in Aula il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale, Gestione IUC, Dott.ssa Bencivenga, per l'attività di supporto tecnico**

**Il Presidente**, pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n 374 dell'11 giugno 2015 avente ad oggetto il Testo Coordinato del Regolamento IUC- Sezione T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili).

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio ed Affari Istituzionali che hanno rinviato in Consiglio l'espressione del parere ed alla Commissione Trasparenza.

Il provvedimento è stato inviato a tutte le Municipalità delle quali la 7<sup>a</sup> non ha espresso parere per mancanza dei tempi tecnici, la 9<sup>a</sup>, la 10<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> hanno espresso parere contrario ed al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole.

**L'Assessore Palma** illustra il provvedimento.

**Il Presidente** informa l'Aula che sono stati presentati n. 13 emendamenti a firma del Consigliere Moretto al quale cede la parola per l'illustrazione del primo.

**Il Consigliere Moretto** spiega le motivazioni del documento.

**L'Assessore Palma** si dichiara contrario, rifacendosi al parere negativo degli uffici.

**Il Consigliere Moretto** lo ritira, come l'emendamento n. 2, sul quale, parimenti c'è il parere negativo degli uffici e dell'Assessore.

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 3 e lo pone in votazione con il parere sfavorevole degli uffici e dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro e con l'astensione del

Consigliere Castiello

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 4 e lo pone in votazione con il parere sfavorevole degli uffici e dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro e con l'astensione del Consigliere Castiello

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 5 e lo pone in votazione con il parere sfavorevole degli uffici e dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro e con l'astensione del Consigliere Castiello

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 6 e lo pone in votazione con il parere sfavorevole degli uffici e dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro e con l'astensione del Consigliere Castiello

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 7 e lo pone in votazione con il parere sfavorevole degli uffici e dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro e con l'astensione del Consigliere Castiello

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 8 e lo pone in votazione con il parere sfavorevole degli uffici e dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro e con l'astensione del Consigliere Castiello

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 9, sul quale l'Amministrazione e gli uffici esprimono

parere favorevole e lo pone in votazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato all'unanimità l'emendamento il cui testo è di seguito riportato:

#### **Emendamento n. 1**

Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 1 sostituire euro 300,00 con 200,00 ( All. 1)

**Il Presidente** passa all'emendamento n.10 , sul quale l'Amministrazione e gli uffici esprimono parere favorevole e lo pone in votazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato all'unanimità l'emendamento il cui testo è di seguito riportato:

#### **Emendamento n. 2**


Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 3 sostituire euro 50,00 con 30,00 ( All.2)

**Il Presidente** passa all'emendamento n.11 , sul quale l'Amministrazione e gli uffici esprimono parere favorevole e lo pone in votazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato all'unanimità l'emendamento il cui testo è di seguito riportato:

#### **Emendamento n. 3**

Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 5 sostituire euro 10.000,00 con 12.000,00 ( All.3)



**Il Presidente** passa all'emendamento n. 12 e lo pone in votazione con il parere sfavorevole degli uffici e dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro e con l'astensione del Consigliere Castiello ed Attanasio.

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 13 e lo pone in votazione con il parere sfavorevole degli uffici e dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro e con l'astensione del Consigliere Castiello ed Attanasio.

**Si allontana il Consigliere Borriello A. (Presenti 31)**

**Il Presidente**, terminato l'esame degli emendamenti, pone in votazione la delibera di G.C. n. 374 dell'11 giugno 2015 ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 31 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro, Esposito Luigi, Schiano ed Attanasio e con l'astensione del Consigliere Castiello

#### **DELIBERA**

l'approvazione della proposta di G.C. n. 374 dell'11 giugno 2015, avente ad oggetto il Testo Coordinato del Regolamento IUC- Sezione T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili), con gli emendamenti di seguito riportati:

### **Emendamento n. 1**

Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 1 sostituire euro 300,00 con 200,00

### **Emendamento n. 2**

Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 3 sostituire euro 50,00 con 30,00

### **Emendamento n. 3**


Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 5 sostituire euro 10.000,00 con 12.000,00

**Il Presidente** propone al Consiglio di dichiarare, per l'urgenza, immediatamente esecutiva la deliberazione adottata.

In base all'esito della votazione, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Nonno, Palmieri, Moretto e Santoro, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, ha dichiarato immediatamente esecutiva per l'urgenza la deliberazione teste' adottata



Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:


- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G. C. n.374 dell'11 giugno 2015 composta da n 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive n. 20 pagine, separatamente numerate. + N. 3 EDIZIONE ELETTRICA, 

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*

  
Il Dirigente  
Dott.ssa E. Barbati

  
Il Coordinatore  
Dr. G. Scata

*del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:*

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Prof. R. Pasquino  


  
Il Segretario Generale  
Dr. G. Virtrosso

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 28 AGO. 2015  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile  
*L. Ruffo*

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000  
viene assegnato a

Ass. a Polina, Dr. Nucorullo dot. ss. Benfante, Dr. Seale

P.R. \_\_\_\_\_

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente  
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97  
D.L.vo 267/2000 a:

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con  
onere della procedura attuativa.

P.R.      Firma \_\_\_\_\_





COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI  
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN  
Il Consigliere

*Telefoni*

*segretario  
funzione  
amm.*

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 374 del 11/06/2015

EMENDAMENTO N° 9

Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 1  
sostituire euro 300,00 con 200,00.

il Consigliere Comunale  
Vincenzo Moretto



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI  
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN  
Il Consigliere

Allegato 2

affiancato  
un altro

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 374 del 11/06/2015

EMENDAMENTO N° 10

Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 3  
sostituire euro 50,00 con 30,00.

il Consigliere Comunale  
Vincenzo Moretto



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI  
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN  
Il Consigliere

Allegato 3

*[Handwritten signature]*

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 374 del 11/06/2015

EMENDAMENTO N° 11

Alla pagina 13 del regolamento I.U.C. Sezione TASI all'articolo 19 al punto 5  
sostituire euro 10.000,00 con 12.000,00.

il Consigliere Comunale  
Vincenzo Moretto

*[Handwritten signature of Vincenzo Moretto]*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 29/07/2015**

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 374 del 11 giugno 2015 – Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)”.  
*L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 11:05, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:*

<i>dr. Vincenzo DE SIMONE</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Giuseppe TOTO</i>	<i>Componente</i>
<i>dr. Antonio Luciano</i>	<i>Componente</i>

*per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.*

***Il Collegio dei Revisori;***

- visto il parere di Regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di "favorevole";
- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, in termini di "favorevole";
- lette le osservazioni del Segretario generale;

*il Collegio dei Revisori si accinge ad esprimere il proprio parere che viene qui di seguito riportato.*

*Preliminarmente il Collegio si limita a prendere in considerazione solo alcuni aspetti, quelli più salienti del Regolamento della IUC, trattandosi di numerosi obblighi, detrazioni, esoneri, che sono accompagnati alla disciplina di questa IUC.*

*Essa si compone, come previsto dal comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147) dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dei possessori che dell'utilizzatore dell'immobile (conduttore-inquilino), accompagnata anche dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti a carico dell'utilizzatore.*

*Si evidenzia che il comma 702 della predetta Legge di Stabilità 2014, conferma ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di natura tributaria.*

*A riguardo viene ulteriormente precisato che, con la proposta in questione, si approva il Regolamento TASI con un unico atto distinto e separato dalla disciplina della IUC, già a sua volta approvata con Deliberazione di C.C., n. 27/2014, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e di conseguenza rendere più agevole la consultazione del Regolamento medesimo.*

*Atteso che il gettito TASI viene destinato alla copertura dei servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli, di cui all'elenco allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale.*

*Con questo Regolamento viene ridotto al 3,5% il tasso di mora e/o di rimborso poiché è stato stabilito di applicare al tasso legale di interesse vigente pari allo 0,5%, un incremento di 3 punti percentuali previsti come limite massimo di incremento CFR art. 1, comma 165, Legge n. 296/2006 – (Finanziaria 2007).*


*Sempre ai sensi della Legge di Stabilità (2014) che qui si considera, con riferimento alla TASI, viene stabilito che, con il comma 682, n. 2 lettera b), "con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro..... l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta".*

*Inoltre si evidenzia ancora, sempre con riferimento alla Legge di Stabilità 2014, il comma 683 riguardanti la TARI e la TASI e a tal proposito esso stabilisce "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".*

*Considerata la potestà normativa riservata all'Ente proprio per l'applicazione del Federalismo fiscale, già regolamentato con leggi costituzionali, visto anche l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Comune si autodetermina e fissa le nuove tariffe per preservare e salvaguardare il proprio equilibrio finanziario di bilancio.*

*A tal uopo, si precisa che, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si prevede che per gli Enti che hanno aderito alla procedura di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l'Ente:*

*"può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima*





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti


consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente".

**TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO, ANCHE NEI DETTAGLI,**

e, con particolare riferimento al quadro normativo interessato, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere in termini di "favorevole" alla proposta al Consiglio di "Approvazione del Testo coordinato del Regolamento I.U.C. - Sezione TASI" assolvendo con il rilascio del presente parere anche al proprio obbligo come imposto dalla legge (TUEL).

Napoli, lì 28/07/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione  
Direzione Servizi Finanziari  
Servizio Fiscalità Locale - Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio IC)

ORIGINALLE

Proposta di delibera prot. n° 24 del 20/05/2015

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

20 MAG. 2015  
140421

Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 374

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Testo Coordinato del Regolamento IUC - Sezione T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili).

Il giorno 11 GIU. 2015 nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Tommaso SODANO

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Gaetano DANIELE

ASSENTE

Alessandro FUCITO

P

Roberta GAETA

P

Francesco MAZZEDANTO

Salvatore PALMA

Annamaria PALMIERI

Enrico PANINI

Carmine PISCOPO

Ciro BORRIELLO

ASSENTE

ASSENTE

P

P

ASSENTE

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DOT. GAETANO VIRTUOSO

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

14

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA,

2

Premesso che con la legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da Imposta Municipale propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

che, in virtù dell'articolo 1 – comma 702 – della citata legge n° 147/2013, successivamente modificata ed integrata, che richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di natura tributaria;

che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e dell'articolo 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n° 448, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 30 luglio 2015;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 21 maggio 2014, e successive modificazione ed integrazioni, è stato approvato il Regolamento sulla IUC, comprendente la TASI;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire al contribuente una più agevole consultazione, accorpate materialmente in un unico atto – ancorché la TASI è, giuridicamente, parte della IUC – tutta la normativa regolamentare della TASI, separandola da altri tributi ed inserendo, nel medesimo atto, anche le norme regolamentari in materia di sanzioni, autotutela e dilazioni;

Ritenuto opportuno conservare l'autonomia del Regolamento in materia di definizione sull'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente e suo ravvedimento per ulteriori periodi di imposta, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 267 del 19

L. SALVATORE PALMA

2



ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, attesa la sporadicità delle fattispecie in cui in medesimo regolamento trova applicazione al tributo in oggetto;

**Ritenuto**, altresì, di dover modificare – a mente dell'articolo 9bis, comma 1 – del decreto legge 28 marzo 2014 n° 47, convertito in legge 23 maggio 2014 n° 80, la disciplina della TASI relativamente agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

**Attesa** la necessità di adeguare il Regolamento all'articolo 1 – comma 736 – della citata legge n° 147/2013 che ha abolito, per i tributi locali, il limite minimo di € 30.00 per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo coattivo;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, prevedere un limite minimo, per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo coattivo, quantificandolo in € 17.00 (comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica);

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 165 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296, la misura annua degli interessi (sui crediti e debiti tributari dell'Ente) è determinata dall'Ente impositore nei limiti di 3 punti percentuali di differenza, rispetto al tasso di interesse legale;

**Visto** che dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale è dello 0.5 per cento annuo;

**Ritenuto**, in conseguenza, di dover adeguare il Regolamento, riducendo il tasso di interesse de quo al 3,5 per cento annuo;

**Visto** il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la legge n° 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

*Si allega – quale parte integrante del presente atto – la seguente documentazione, composta, complessivamente, da n. 20 pagine, progressivamente numerate:*

- Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili);
- Nota Servizio Bilancio Comunale n. 391323 del 15 maggio 2015.

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti*

*Il Dirigente*

*(dott.ssa M.R. Bencivenga)*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Firma]*

**CON VOTI UNANIMI**


**DELIBERA**

4


Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendosi integralmente trascritto:

- **Approvare** il "Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)" composto di n° 25 articoli e n° 1 allegato, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FISCALITA' LOCALE  
GESTIONE IUC (IMU E TASI, STRALCIO ICI)  
(dott.ssa M.R. BENCIVENGA)



VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE  
SERVIZI FINANZIARI  
(dott. R. MUCCIARELLO)




L'ASSESSORE AL BILANCIO,  
FINANZA E PROGRAMMAZIONE  
(dott. S. PALMA)




Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 24 DEL 20/05/2015 AVENTE AD  
OGGETTO: *Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).*

Il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI), esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:  
**FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE

*M. Rocco*

Pervenuta in Ragioneria Generale il 25/05/2015 Prot. 10421

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*il parere allegato*

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

#### ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE


La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....  
Rubrica.....Cap.....( ) del Bilancio 200..... che presenta  
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto

Napoli lì, 21/05/2015

**Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000- Delibera di proposta al Consiglio del Servizio Fiscalità locale – Gestione IUC ( IMU e TASI , stralcio TARI) prot. n.24 del 20/05/2015 - Prot. IW 421 del 20/05/2015.**

Letto l'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000 approvato con deliberazione n. 3 del 28/01/2013, aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 15 del Decreto Legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013 e definitivamente approvato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in data 9.07.2014

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 16.01.2015 inerente l'assunzione di impegni di spesa nell'esercizio provvisorio 2015

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio <sup>2015</sup> è stato approvato il Regolamento dell' Imposta Unica Comunale ( IUC) , comprendente oltre all'Imposta Municipale propria (IMU) e la Tassa sui rifiuti ( TARI) , la Tassa sui Servizi Indivisibili ( TASI )

Atteso che il gettito TASI viene destinato alla copertura dei servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli, di cui all'elenco allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale.

Con la presente proposta , al fine di accorpate tutta la normativa regolamentare della TASI , comprensiva anche della relativa disciplina in materia di sanzioni, autotutela e dilazioni, si propone al Consiglio di approvare il " Testo Coordinato del Regolamento IUC- Sezione TASI ( Tassa sui Servizi Indivisibili) , composto di n. 25 articoli e n° 1 allegato.

Nella proposta di Regolamento accorpato si prende atto, tra l'altro, di alcune modifiche legislative in merito agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero e della riduzione del tasso di interesse sui crediti e debiti tributari dell'Ente al 3,5% annuo.

Si evidenzia che il Regolamento deve <sup>essere</sup> approvato entro la data fissata dalle norme statali di approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione, differita con il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, al 30 luglio 2015.

Letto il parere di regolarità tecnica favorevole del Dirigente del Servizio.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole .

Il Ragioniere Generale  
dott. Raffaele Muccariello

## Osservazioni del Segretario Generale

Proposta di deliberazione consiliare della Direzione Centrale Servizi Finanziari prot. n. 24 del  
20.05.2015 – S.G. 394 del 29.10.2015

7

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dalla Direzione Centrale proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso con la locuzione "favorevole";

Visto il parere di regolarità contabile, che si conclude, parimenti, con la locuzione "favorevole" e nel quale, tra l'altro, si legge che: *"[...] Con la presente proposta, al fine di accorpere tutta la normativa regolamentare della TASI, comprensiva anche della relativa disciplina in materia di sanzioni, autotutela e dilazioni, si propone al Consiglio di adottare il "Testo coordinato del Regolamento IUC - Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) [...]"*. In relazione al parere di regolarità contabile si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del *Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni*, implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *"la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico- finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali"*. Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del *"Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale"* affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Richiamati:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. "Legge di stabilità 2014"), con particolare riferimento ai seguenti commi:
  - il comma 639 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo, tra l'altro, che essa *"[...] si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella*

VISTO  
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

8

*tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. [...]"*;

- il comma 669 che definisce il presupposto impositivo della TASI;
  - il comma 703, secondo cui *"L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU."*;
  - il comma 682, lett. b), n. 2, che contiene disposizioni in merito alla determinazione, da parte dell'ente, mediante regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, della disciplina per l'applicazione della IUC;
  - il comma 683 secondo cui: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*.
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia, tra l'altro, di entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
  - l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che prevede, tra le attribuzioni dei Consigli Comunali, al comma 2, lett. f), anche quella relativa all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, che ha differito al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;
  - il *"Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale"* adottato, ai sensi dell'art. 243bis del TUEL e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/1/2013 e ss.mm.ii..

Il testo regolamentare proposto disciplina specifiche ipotesi di esenzione (art. 8) e parametrizza forme di riduzione dell'imposta alla rendita catastale (art. 9). La potestà, per l'Ente, di deliberare forme di riduzione o di esenzione, è concessa al comma 679 del comma 1 della L. 147/2013, in cui si prevede che *"Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante;*

VISTO  
il bilancio

IL 28/1/2013

*[Signature]*

8

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo". Sul punto si richiama l'attenzione della dirigenza sulla valutazione della compatibilità delle misure proposte nei citati artt. 8 e 9 con il testo legislativo nonché con il percorso di riequilibrio intrapreso con il Piano finanziario pluriennale in osservanza della ratio sottesa dall'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 il quale, al fine di garantire il programmato graduale riequilibrio finanziario incrementando i flussi di entrata, consente anche l'innalzamento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali alla misura massima consentita.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assume particolare rilievo l'istruttoria svolta dagli uffici comunali e le valutazioni della dirigenza, alla quale compete, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Nel rappresentare, infine, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 42 del TUEL, la potestà regolamentare rappresenta una tipica espressione dell'attività di governo dell'ente e che, specificatamente in materia di fiscalità locale, essa è soggetta a precisi limiti previsti dal legislatore, spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa

A.B.

**Il Segretario Generale**

dott. Gaetano Virtuoso

11-6-15


~~1010~~  
~~Il Sindaco~~



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DELLA  
DELIBERAZIONE DI G. C.  
N. 374.....DEL 11-6-2015





# COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO I.U.C.

SEZIONE TA.SI.

( TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI )

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 27 DEL 21 MAGGIO 2014

E MODIFICATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 46 DEL 7 AGOSTO 2014

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto dell'imposta
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Locazione finanziaria
- Art. 6. Multiproprietà
- Art. 7. Base imponibile
- Art. 8. Esenzioni
- Art. 9. Riduzioni
- Art. 10. Individuazione dei servizi indivisibili
- Art. 11. Determinazione delle aliquote d'imposta
- Art. 12. Versamenti
- Art. 13. Versamenti erroneamente effettuati
- Art. 14. Ravvedimento operoso e adempimento spontaneo tardivo
- Art. 15. Dichiarazioni
- Art. 16. Liquidazione e accertamento dell'imposta
- Art. 17. Questionari
- Art. 18. Sanzioni
- Art. 19. Dilazioni
- Art. 20. Interessi
- Art. 21. Riscossione coattiva
- Art. 22. Rimborsi
- Art. 23. Autotutela e annullamento d'ufficio
- Art. 24. Accertamento con adesione
- Art. 25. Contenzioso.

**Allegato:** Elenco dei servizi indivisibili finanziati con la TASI

## ARTICOLO 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

## ARTICOLO 2

### SOGGETTO ATTIVO

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune di Napoli sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati e le superficie degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## ARTICOLO 3

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili, ivi comprese le abitazioni principali, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

## ARTICOLO 4

### SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo della TASI è il proprietario (o titolare di altro diritto reale sull'immobile) e il detentore, a qualsiasi titolo, di immobili e aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.
2. In caso di pluralità di possessori o titolari di altro diritto reale sull'immobile, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Il titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta per il periodo durante il quale permane la titolarità del diritto medesimo.

## ARTICOLO 5

### LOCAZIONE FINANZIARIA

1. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per durata del contratto si intende il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

## ARTICOLO 6

### MULTIPROPRIETÀ

Nel caso di multiproprietà e centri commerciali, responsabile del versamento della TASI è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

## ARTICOLO 7

### BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile, così come determinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n° 504/1992 e dall'articolo 13 del decreto legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli del gruppo D/5;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

## ARTICOLO 8

### ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dai consorzi tra detti enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esenti dal tributo altresì :
  - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n° 601/1973 e successive modificazioni;
  - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n° 810/1929;
  - e) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U. n° 917/1986, e successive modificazioni - fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile - destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge n° 222/1985.
3. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 2, lettera f, del presente articolo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge n° 262/2006 convertito in legge n° 286/2006.

Le rendite catastali, dichiarate o attribuite in base al periodo precedente, producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

4. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 3, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n° 200 sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

## ARTICOLO 9

### RIDUZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

- € 150,00 per gli immobili con rendita catastale fino a € 300,00;
- € 100,00 per gli immobili con rendita catastale oltre € 300,00.

## ARTICOLO 10

### INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI


1. Nell'allegato al presente Regolamento sono individuati i servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli ed alla cui copertura la TASI è diretta.
2. L'individuazione delle somme specifiche di finanziamento avverrà con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Ente.

## ARTICOLO 11

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora il Consiglio Comunale non deliberi nell'anno il provvedimento di cui sopra, si applicano le aliquote di imposta deliberate per l'anno precedente

2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Per l'anno d'imposta 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di cui al presente comma, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale, per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU (10,6 per mille) ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
4. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al secondo periodo del comma 3 di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che, relativamente alle abitazioni principali (e immobili ad esse equiparati), siano previste detrazioni d'imposta ed altre misure similari.
5. Il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote TASI, in ragione della tipologia, della destinazione degli immobili, nonché del settore di attività espletata negli stessi.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può essere superiore all'1 per mille.
7. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione), l'imposta è corrisposta, dall'occupante, nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
8. Con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote di imposta, il Consiglio Comunale può ridurre, fino al 10%, la quota a carico dell'occupante diverso dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione) di cui al precedente comma 7.
9. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, ovvero dal titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie sull'immobile o sull'area.



## ARTICOLO 12

### VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato utilizzando il modello F24, ovvero con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il tributo è versato, in autoliquidazione, dal contribuente. Il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione di cui al successivo articolo 15.
3. Il pagamento del tributo va effettuato in due rate semestrali, con scadenza la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre dell'anno di imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di più titolari di diritto reale sull'immobile, il versamento del tributo è effettuato da uno solo dei titolari, anche per conto degli altri. Parimenti, nel caso di più detentori dell'immobile, il versamento è effettuato da uno solo di essi, anche per conto degli altri occupanti.
5. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste il possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o la detenzione dell'immobile o dell'area edificabile. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.
8. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## ARTICOLO 13

### VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI

1. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato, a favore del Comune di Napoli, un versamento TASI dovuto ad altro Comune, l'Ufficio Comunale competente,



anche a seguito di comunicazione da parte del contribuente, provvederà al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.

2. Il contribuente nella comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:
  - a) estremi anagrafici del contribuente;
  - b) estremi del versamento e importo versato;
  - c) dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
  - d) Comune destinatario delle somme;
  - e) dichiarazione con la quale si attesta di non essere contribuente TASI del Comune di Napoli ovvero, nel caso il soggetto sia contribuente del Comune di Napoli, attestazione di aver già provveduto al pagamento della TASI dovuta al Comune di Napoli;
  - f) copia del versamento che si chiede di riversare ad altro Comune;
  - g) eventuale copia dei versamenti della TASI dovuta al Comune di Napoli;
  - h) copia documento di identità valido.
3. Nel caso in cui, a seguito all'emissione di avvisi di rettifica e/o di accertamento, il contribuente dimostri che i versamenti TASI sono stati erroneamente effettuati a favore di altri Comuni, l'Ufficio Comunale competente provvederà, fatto salvo il diritto al riversamento delle somme dovute da parte dei Comuni che le hanno indebitamente percepite, all'annullamento, totale o parziale, dell'avviso notificato al contribuente.
4. Nel caso in cui l'errore per versamenti accreditati erroneamente ad altri comuni sia attribuibile allo sportello bancario ovvero all'ufficio postale presso cui il contribuente ha effettuato il pagamento, il contribuente stesso – ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n° 2/DF del 13 dicembre 2012 – è tenuto a recarsi presso tale sportello o ufficio postale per la sistemazione del versamento in questione.

#### ARTICOLO 14

##### RAVVEDIMENTO OPEROSO E ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

1. Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97, il contribuente, sempre che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. E' consentita la presentazione della denuncia TASI, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione

del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.

3. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TASI, oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10% e non risulti già iscritto a ruolo coattivo.
4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

## ARTICOLO 15

### DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, relativa alla TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale) sull'immobile, ovvero dalla data di inizio della detenzione degli immobili e delle aree assoggettate al tributo.
2. Nel caso di più titolari del diritto reale, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei titolari.
3. Nel caso di pluralità di detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Nella dichiarazione TASI vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

## ARTICOLO 16

### LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TASI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio

devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l'indicazione delle somme da versare in unica rata, entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso, con addebito di spese di notifica e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva; devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere spiegazioni e chiarimenti in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.
4. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo coattivo e riscossione, qualora l'ammontare del credito dell'Ente (comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica) non superi l'importo di € 17,00.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

## ARTICOLO 17

### QUESTIONARI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributario preposto può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati.
2. L'ufficio tributario può altresì disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## ARTICOLO 18

### SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa del:
  - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
  - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
  - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
3. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del:
  - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
  - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 17, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00.

La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

## ARTICOLO 19

### DILAZIONI

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione del pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di rettifica e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a € 300,00.
2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
  - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
  - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
  - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
  - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
  - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimate con l'avviso, ed è consentita per un numero massimo di 24 rate, con un importo della singola rata non inferiore ad € 50,00.
4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
  - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimate nell'avviso;
  - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
  - c) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.
5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad € 10.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata.  
Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.
6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.



7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.
8. In caso di mancato pagamento , anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legge n° 69/93, convertito in legge n° 98/2013.

## ARTICOLO 20

### INTERESSI

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del 3,5% annuo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

## ARTICOLO 21

### RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse coattivamente entro i termini e secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## ARTICOLO 22

### RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'Ufficio provvede ad effettuare il provvedimento di rimborso, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso per somme, al netto degli interessi, inferiori a € 12,00 .
5. Il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
7. Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso , il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
8. Il contribuente che ha versato la TASI in eccedenza rispetto a quanto dovuto, deve produrre istanza di rimborso, in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli indicando obbligatoriamente i seguenti dati e utilizzando, preferibilmente, i modelli predisposti dall'Ufficio:
  - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica,
  - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica;
  - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso;
  - d) per ogni unità immobiliare, posseduta nell'anno d'imposta relativamente al quale è stato richiesto il rimborso : l'esatta ubicazione , i dati catastali completi, la percentuale di possesso, il periodo di possesso;
  - e) l'ammontare del rimborso, con le motivazioni a base della richiesta di rimborso;
9. All'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile dei bollettini di versamento (ordinari e/o violazioni) e copia della documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.

10. L'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore; nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario.
11. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
12. L'ufficio procede, in deroga all'ordine cronologico, qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
  - a) Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
  - b) Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento, successivamente annullato dall'ufficio competente;
  - c) Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
13. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
14. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 21.

## ARTICOLO 23

### AUTOTUTELA E ANNULLAMENTO D'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributario competente ha il potere di annullare – anche indipendentemente dall'istanza del contribuente – l'atto recante la pretesa tributaria, qualora verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:
  - L'atto sia divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato, unicamente per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
  - Vi sia giudizio pendente.
2. L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale dell'atto illegittimo o infondato, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attua-



le, alla sua eliminazione, per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare inutili ed onerosi contenziosi.

3. L'Ufficio tributario può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dell'imposizioni nei casi di:
  - a) Errore di persona;
  - b) Evidente errore logico o di calcolo;
  - c) Errore sul presupposto dell'imposta;
  - d) Mancata considerazione di versamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
  - e) Doppia imposizione;
  - f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni e regimi agevolativi;
  - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
4. L'annullamento dell'atto tributario travolge, necessariamente ed automaticamente, tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.
5. Non si può procedere all'annullamento d'ufficio, o su istanza di parte, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, o qualora il provvedimento, ancorché illegittimo, abbia esplicato – senza contestazioni – i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

## ARTICOLO 24

### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

In relazione alle aree fabbricabili e ad eventuali accertamenti presuntivi, trovano applicazione il decreto legislativo n° 218/1997 e il Regolamento comunale in materia di definizione sull'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 267 del 19 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni..

## ARTICOLO 25

### CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.

Elenco dei servizi indivisibili forniti dal Comune finanziati con la TASI.

codifica		funzione riferite ai servizi indivisibili	% copertura	importo
funzione	servizio			
1	7	anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	2,63	€ 1.525.400,00
3	1	polizia municipale	38,67	€ 22.428.600,00
3	3	polizia amministrativa	0,41	€ 237.800,00
8	1	viabilità, circolazione strade e servizi connessi	12,92	€ 7.493.600,00
8	2	illuminazione pubblica	8,87	€ 5.144.600,00
9	1	urbanistica e gestione territorio	5,82	€ 3.375.600,00
9	2	edilizia residenziale pubblica	2,14	€ 1.241.200,00
9	6	parchi e servizi per la tutela ambientale	0,05	€ 29.000,00
10	1	asili nido infanzia minori	14,01	€ 8.125.800,00
10	3	strutture anziani	0,11	€ 63.800,00
10	4	assistenza e beneficenza	13,28	€ 7.702.400,00
11	2	mercati	0,29	€ 168.200,00
11	5	commercio	0,54	€ 313.200,00
11	6	artigianato	0,26	€ 150.800,00
		<b>totale</b>	<b>100</b>	<b>€ 58.000.000,00</b>





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Servizi Finanziari

Servizio Bilancio Comunale

COMUNE DI NAPOLI


Prot. 2015. 0391323 15/05/2015 12.41

Dist. Bilancio DC524023

Ass. Servizio Fiscalità Locale, Ges. IUC (TASI) e

Fiscalcio

024



Al Servizio Fiscalità Locale  
Gestione IUC (IMU, TASI, stralcio ICI)  
Al Direttore Serv. Finanziari/Ragioniere Generale  
All'Assessore al Bilancio, Finanza e Progr. ne

Oggetto: Regolamento IUC – Sezione TASI – ulteriore riscontro note prot. 314547/15, prot.spec. 175 e 413 del 2015.

Con riferimento alla note segnalate in oggetto, si trasmette l'allegato prospetto relativo alle percentuali di copertura della spesa riferita ai servizi indivisibili e correlata alla imposta in argomento, rilevate a consuntivo 2014.

Al riguardo, si ritiene che tali percentuali, individuate per ciascuna funzione e servizio del DPR 77/95, in linea con l'allegato C del vigente regolamento IUC, possano costituire, nella attuale fase di esercizio provvisorio 2015, la base di riferimento analitica dei costi riferibili, nelle more dell'individuazione delle somme specifiche di finanziamento che avverrà, ai sensi dell'art.40 del succitato regolamento, con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo.

Cordiali saluti.

Dott.ssa F. Geronio  
(P.O. "Bilancio, Bilancio Contabilità")

Il Dirigente  
Dott. Luigi Filace

codifica	FUNZIONI RIFERITE AI SERVIZI INDIVISIBILI	percentuale di copertura
fun 1 serv 7	anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	2,63
fun 3 serv 1	polizia municipale	38,67
fun 3 serv 3	polizia amministrativa	0,41
fun 8 serv 1	viabilità, circolazione strade e servizi connessi	12,92
fun 8 serv 2	illuminazione pubblica	8,87
fun 9 serv 1	urbanistica e gestione territorio	5,82
fun 9 serv 2	edilizia residenziale pubblica	2,14
fun 9 serv 6	parchi e servizi per la tutela ambientale	0,05
fun 10 serv 1	asili nido infanzia minori	14,01
fun 10 serv 3	strutture anziani	0,11
fun 10 serv 4	assistenza e beneficenza	13,28
fun 11 serv 2	mercati	0,29
fun 11 serv 5	commercio	0,54
fun 11 serv 6	artigianato	0,26
		100,00

*[Handwritten signature]*

10

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 374 del 11/6/2015 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 20, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 18-7-15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente  
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio  
Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 374 del 11-6-15. Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 20 pagine separatamente numerate.

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.